

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 257/CGF– RIUNIONE DEL 24 APRILE 2013**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco; Avv. Alessandro Luciano, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIGNATTA LUCIANO ARIEL SEGUITO GARA PALAZZOLO/NOTO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

La U.S.D. Noto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013 con la quale, in riferimento alla gara Palazzolo/Noto del 7.4.2013, il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Pignatta Luciano Ariel “per avere, al termine della gara, in reazione a comportamento violento di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, dapprima colpito con una manata al volto una di dette persone e, poco dopo, raggiunto con calci e pugni al corpo e al viso tre sostenitori della squadra ospitante contribuendo con la sua condotta a determinare una vera e propria rissa”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da 4 ad 1 giornata il ricorrente sostiene l’eccessività della sanzione comminata in quanto il comportamento del calciatore sarebbe stato dettato non dalla volontà di ledere l’incolumità altrui ma da una istintiva e legittima reazione alla aggressione subita. Ciò a detta del ricorrente costituirebbe una decisiva attenuante trattandosi di legittima difesa con conseguente riduzione della squalifica. In altri termini vi sarebbe stata una reazione legittima ad una ingiusta aggressione; inoltre occorrerebbe valutare la proporzione tra offesa e difesa e, nella fattispecie, non vi sarebbe stato pregiudizio in danno degli aggressori del calciatore il quale invece è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Noto di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. APUZZO MATTEO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/CTL CAMPANIA DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

La Società Sportiva Sant'Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013 con la quale, in riferimento alla gara Sant'Antonio Abate/Ctl Campania del 14.4.2013, il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Apuzzo Matteo "per proteste nei confronti dell'Arbitro accompagnate da espressione blasfema".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da due ad una giornata la ricorrente sostiene che dalla stessa lettura del rapporto arbitrale non si evidenzerebbe alcuna protesta nei confronti dell'Arbitro ma soltanto una esclamazione con una parola blasfema.

A giudizio della Corte la tesi del ricorrente non è condivisibile, in quanto alla espressione blasfema si accompagna la protesta rivolta all'Arbitro e ciò giustifica la sanzione comminata per 2 giornate di gara.

Pertanto il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA €2.000,00 CON DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

Al termine dell'incontro Ragusa/Pro Cavese disputato il 14.4.2013, alcuni tesserati della Società Ragusa protestavano ad alta voce e con veemenza all'indirizzo di uno dei componenti della terna arbitrale in ordine ad una presunta irregolarità di un gol segnato dalla Pro Cavese, di fatto impedendo al medesimo di rientrare negli spogliatoi.

Nel mentre, altro componente della terna era avvicinato da un ragazzo – con la divisa del Ragusa e la pettorina da raccattapalle – che lo minacciava ed insultava.

Solo grazie all'intervento della Forza pubblica la terna riusciva a raggiungere lo spogliatoio.

Dopo la chiusura all'interno dello spogliatoio, la porta veniva fatta oggetto di alcuni colpi.

La terna arbitrale, nel lasciare l'impianto sportivo scortata dalle Forze dell'Ordine, veniva apostrofata con frasi offensive e minacciose da parte di sostenitori del Ragusa.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013, sanzionava la Società Ragusa con la disputa di una gara a porte chiuse e l'ammenda di €2.000,00 anche in considerazione di quattro recidive specifiche.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la Società Ragusa, chiedendo l'annullamento della disputa della gara a porte chiuse ed il ridimensionamento dell'ammenda.

Al riguardo nell'impugnazione è stata posta in luce che vi erano state a fine gara solo delle proteste verbali senza alcuna minaccia fisica e che i colpi inferti alla porta erano dovuti solo ed esclusivamente al nervosismo maturato durante la gara, non essendovi così nessuna portata intimidatoria.

Sostiene la Società che le intimidazioni per raggiungere il loro effetto andavano infatti effettuate prima e durante la gara, ma la propria specchiata tradizione non ha mai dato adito a nessun comportamento di tal fatta; e che gli insulti da parte del pubblico, ben distante e ben contenuto dai numerosi rappresentanti delle Forze dell'Ordine, se da un lato in effetti pronunciava frasi offensive dall'altro non minacciava la terna ma i tesserati della Società Ragusa stessa al fine di avere un chiarimento sul prosieguo del campionato.

Osserva questa Corte che il reclamo è infondato.

Ed infatti gli accadimenti avvenuti dopo il fischio finale dell'arbitro, contrariamente all'assunto della società Ragusa, paiono gravi e reiterati avendo al riguardo il Giudice fatto

riferimento alla puntuale ricostruzione contenuta sia nel rapporto dell'arbitro che in quello degli assistenti.

Al riguardo è pertanto indubbio che i fatti si sono svolti secondo la descrizione datane dagli Ufficiali di Gara nei rispettivi rapporti.

In questo quadro appare significativo e peculiare il pericolo ed il *vulnus* che ciò ha determinato, anche in considerazione che la Società non ha fornito alcun elemento concreto comprovante l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione di qualsivoglia possibile incidente; apparendo oltremodo grave che soggetti riconducibili alla medesima, ovvero tesserati, siano addirittura riusciti a colpire la porta degli spogliatoi degli ufficiali di gara.

Al riguardo, ammesso e non concesso che si possa parlare di azioni dettate da qualsivoglia impeto agonistico, è ancor più grave il fatto che i responsabili della Società abbiano omesso di adottare ogni misura idonea a prevenire e impedire l'accadimento.

In questo contesto nessun rilievo può poi avere il fatto che le intemperanze della tifoseria a fine gara fossero rivolte più ai giocatori che non alla terna in quanto l'asserzione della Società non è minimamente comprovata essendo altresì smentita dai puntuali rapporti degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DALL'A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ANASTASI GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

Al 17° del secondo tempo, della gara Ragusa/Pro Cavese disputata il 14.4.2013, l'allenatore della Società Ragusa, Anastasi Giuseppe, protestava nei confronti di alcune decisioni della terna arbitrale, invitava i raccattapalle a non recuperare i palloni che fuoriuscivano dal terreno di gioco ed allontanava in modo plateale verso la tribuna l'unico pallone che era rimasto nei pressi della panchina.

Su segnalazione dell'assistente dell'arbitro, veniva allontanato dal terreno di gioco.

Successivamente, dopo il provvedimento disciplinare, rientrava sul terreno di gioco stesso e si avvicinava all'arbitro manifestando dissenso sulla realizzazione di una rete della squadra avversaria.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso nell'interesse dell'allenatore la Società Ragusa, evidenziando che l'allenatore si era limitato ad una semplice protesta in occasione di un gol asseritamente irregolare segnato dalla Pro Cavese e che, subito dopo la notifica del provvedimento disciplinare, lasciava il terreno di gioco senza dire alcunché e senza che ciò creasse alcun problema.

Al riguardo, secondo l'impugnazione, si era in presenza solo di un semplice comportamento antisportivo di tanto che la sanzione inflitta doveva essere congruamente ridotta.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia parzialmente fondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale e da quello dell'assistente, che l'allenatore ha protestato, in occasione di alcune decisioni tecniche, in maniera irrispettosa, senza però indirizzare all'arbitro ed all'assistente nessuna parola o frase ingiuriosa o irrispettosa così come puntualmente ricavabile dalla lettura dei referti degli ufficiali di gara stessi.

Ciò a parere di questa Corte, in considerazione del fatto che le proteste non avevano alcun peculiare contenuto di lesività ed offensività, determina la conseguenza che la sanzione debba essere rideterminata proprio sulla scorta di tali elementi.

Appare infatti che il comportamento tenuto dall'Anastasi, seppur in un contesto connotato da plateale protesta, non assume quelle caratteristiche tali da integrare profili di lesività nella sfera dei soggetti deputati al controllo della regolarità della gara, non ingenerando nemmeno un intaccamento, se non modesto, del loro operato.

Al riguardo quindi sembra congrua, anche in considerazione della contestualizzazione della protesta, ridurre la sanzione inflitta rideterminando la medesima nella squalifica per 2 giornate.

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al signor Anastasi Giuseppe a 2 giornate di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DALL'A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SCOPPETTA SALVATORE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

Al 15° del secondo tempo, della gara Ragusa/Pro Cavese disputata il 14.4.2013, il calciatore Scoppetta, numero 5 della Società Ragusa, a gioco fermo, spingeva un calciatore avversario in avanti e subito dopo lo colpiva con uno schiaffo.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.04.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso nell'interesse del calciatore la Società Ragusa, chiedendo il riesame di tutta la questione, alla luce del fatto che l'episodio era stato male interpretato dall'arbitro in quanto il calciatore si era sì limitato a spintonare l'avversario, ma mai aveva colpito il medesimo con uno schiaffo essendo ciò impossibile dalla dinamica così come descritta dall'arbitro stesso.

Al riguardo, secondo l'impugnazione, non vi era alcun connotato integrante la condotta violenta e conseguenzialmente la squalifica doveva essere ridotta.

Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti, dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Scoppetta ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Giova inoltre aggiungere che a nulla rileva che lo schiaffo sulla guancia fosse di lieve intensità, in quanto la misura della punizione riguarda oltre alla condotta materiale anche il tentativo posto in essere e men che meno sussiste una scriminante per la circostanza che un comportamento integrante condotta violenta sia stato occasionato con la tenuità della misura posta in essere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DALL'U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CALCIO CHIERI 1955 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

Con atto, spedito in data 17.4.2013, la Società USD Lavagnese 1919 ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul C.U. n. 135 del 15.4.2013 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Lavagnese 1919/Calcio Chieri 1955, disputatasi in data 14.4.2013, era stata irrogata la seguente sanzione:

- ammenda di €1.500,00 alla predetta Società.

Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato.

Preliminarmente, si evidenzia che, con i motivi di ricorso, al limite dell'inammissibilità per genericità, la Società ricorrente non fornisce alcun elemento utile a modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali circa il comportamento, grave, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara *de qua*. Si limita semplicemente a ricondurli – non negandoli – al contesto in cui si è svolto l'incontro, agonisticamente molto sentito ai fini dell'aggiudicazione del campionato.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari gli atti ufficiali costituiscono prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di fondamento.

Aggiungasi, peraltro, che la società ammette esplicitamente i fatti contestati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE INFLITTA AL CALC. CARDACI GABRIELE SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

La società A.S.D. Città di Marino Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Cardaci Gabriele la sanzione della squalifica per nove giornate a seguito della gara Fidene/Città di Marino del 13.4.2013, valevole per la fase play-off del Campionato Nazionale Juniores.

Con il proprio atto di reclamo la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell'arbitro e dell'assistente arbitrale e chiede che la Corte, in riforma della decisione impugnata, riduca la sanzione irrogata.

Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro e dell'assistente arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla eccezionale gravità dei fatti commessi dal Sig. Cardaci.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE INFLITTA AL CALC. RAPARELLI PATRIZIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

La società A.S.D. Città di Marino Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Raparelli Patrizio la sanzione della squalifica per sette giornate a seguito della gara Fidene/Città di Marino del 13.4.2013, valevole per la fase play-off del Campionato Nazionale Juniores.

A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell'arbitro e dell'assistente arbitrale, riconducendo l'episodio in termini di sostanziale tenuità; sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha quindi chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e dell'assistente arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal Sig. Raparelli.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALC. NOVELLO PASQUALE SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

La società A.S.D. Città di Marino Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Novello Pasquale la sanzione della squalifica per tre giornate a seguito della gara Fidene/Città di Marino del 13.4.2013, valevole per la fase play-off del Campionato Nazionale Juniores.

A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell'arbitro riconducendo l'episodio in termini di sostanziale tenuità; sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha quindi chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Novello.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

La società A.S.D. Città di Marino Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Terracciano Antonio la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata per recidiva in ammonizione (rispetto alla squalifica per una gara per

comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti di un calciatore avversario a fine gara) a seguito della gara Fidene/Città di Marino del 13.4.2013, valevole per i play-off del Campionato Nazionale Juniores.

A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente ritiene che la squalifica del Terracciano per una ulteriore giornata per recidiva in ammonizione (VIII infrazione) sia contraria alle previsioni del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce che, per le gare play-off e play-out della LND, le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia e vengono pertanto annullate. La società reclamante ha quindi richiesto che la Corte annulli la giornata di squalifica inflitta al Terracciano per recidiva in ammonizione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Infatti, se è vero che l'art. 19, comma 13, lett. a) C.G.S. prevede che per le sole gare di play-off e play-out della L.N.D., le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out, è altrettanto vero che il regolamento del Campionato Nazionale Juniores Stagione Sportiva 2012/2013, pubblicato su Com. Uff. n. 16 del 18.10.2012, all'art. 6 (*Efficacia provvedimenti disciplinari*), stabilisce, al primo paragrafo, che *“le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice sportivo sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione dello svolgimento delle gare di Campionato, fino alla fase dei play-off compresi”*. Tale ultima previsione è destinata a prevalere sulla disposizione dell'art. 19, comma 13, lett. a) C.G.S. in ragione del principio di specialità il quale, peraltro, trova conferma proprio nel richiamato Regolamento del Campionato Nazionale Juniores che, all'art. 7 (*Applicazione Regolamenti F.I.G.C.*), stabilisce inequivocabilmente che *“per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., al Codice di Giustizia Sportiva ed al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”*.

Da quanto precede emerge all'evidenza l'infondatezza del motivo di reclamo proposto dalla società Città di Marino.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMONINI THOMAS SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Cremoni Thomas

Tale decisione veniva assunta *“per aver al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, dopo essersi tolto la divisa di gioco per non farsi riconoscere, rivolto un applauso dal chiaro tenore irridente ed ironico all'indirizzo del Direttore di gara accompagnato da espressioni offensive”*.

Avverso tale provvedimento la società Calcio Lecco 1912 ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.4.2013 chiedendo una riduzione della squalifica in termini di equità.

La società incentrava la propria tesi su una diversa ricostruzione in fatto dell'evento. Negava recisamente le condotte contestate al Cremonini che non avrebbe offeso la quaterna arbitrale né si sarebbe privato intenzionalmente della propria maglietta di gioco allo scopo di occultare la propria identità.

Tanto premesso la III Sezione giudicante della Corte di Giustizia Federale ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell'arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di fondamento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 22 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete